


6

Vibo Valentia, 16.336 candidati per 41 posti

Ben 16.336 candidati si sono presentati per «contendersi» 41 posti di lavoro banditi dall'amministrazione provinciale. Il concorso superaffollato si terrà a Vibo Valentia. Il via libera alla procedura, che si concluderà appunto con le 41 assunzioni è stato dato dal presidente della provincia, Gaetano Bruni, che ha approvato le due delibere relative.



Inglese e computer per 600mila disoccupati

In autunno partirà in via sperimentale un piano straordinario di alfabetizzazione per computer e inglese che continuerà anche nel 2001 e 2002 e interesserà circa 600mila disoccupati del Mezzogiorno. Lo ha annunciato il sottosegretario al Lavoro, Raffaele Morise. Nei prossimi due anni in Europa entreranno Paesi che hanno un costo del lavoro inferiore del 20-25% rispetto all'Italia, ma hanno forza lavoro bilingue.

PUBBLICHIAMO IL TESTO DELLA RACCOMANDAZIONE N.190 APPROVATA LO SCORSO ANNO DALL'OIL. CON LA CONVENZIONE N.182 È ORA ENTRATA A FAR PARTE DELL'ORDINAMENTO LEGISLATIVO ITALIANO

La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e riunita il 1° giugno 1999 per l'87° sessione, avendo adottato la Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999; avendo deciso di adottare varie proposte riguardanti il lavoro minorile, questione che costituisce il quarto punto dell'ordine del giorno della sessione; avendo deciso che tali proposte assumano la forma di una raccomandazione che completi la Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999; adotta, il diciassettesimo giorno di giugno mil-
lenovecentonovantanove, la raccomandazione qui appresso, denominata «Raccomandazione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999».

Le disposizioni di questa Raccomandazione completano quelle della Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999 e dovranno essere applicate contestualmente ad esse.

1) PROGRAMMI DI AZIONE

I programmi d'azione menzionati all'art. 6 della Convenzione dovrebbero essere progettati, con procedure d'urgenza, previa consultazione con le istituzioni pubbliche competenti, con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, prendendo in considerazione le opinioni dei minori direttamente colpiti dalle forme peggiori di lavoro minorile oltre che delle loro famiglie e, all'occorrenza, di altri gruppi interessati e impegnati nella realizzazione degli obiettivi della Convenzione e di questa Raccomandazione. Tali programmi dovrebbero mirare, fra l'altro, a:

a) individuare e denunciare le forme peggiori di lavoro minorile;

b) impedire che i minori intraprendano le forme peggiori di lavoro minorile o sottrarli ad esse, proteggerli dalle rappresaglie, garantire la loro riabilitazione e il loro reinserimento sociale mediante provvedimenti che tengano conto delle loro esigenze formative, fisiche e psicologiche;

c) prendere in particolare considerazione: 1) i minori di più tenera età; 2) i minori di sesso femminile; 3) il problema del lavoro svolto in situazioni che sfuggono agli sguardi di terzi, in cui le ragazze sono esposte a rischi particolari; 4) altri gruppi di minori con specifiche vulnerabilità o esigenze;

d) individuare le comunità nelle quali i minori sono esposti a rischi particolari, entrare in contatto diretto e lavorare con esse;

e) informare, sensibilizzare e mobilitare l'opinione pubblica ed i gruppi interessati, compresi i minori e le loro famiglie.

2) LAVORI PERICOLOSI

Nel determinare i tipi di lavoro considerati nell'art. 3d) della Convenzione e nel localizzare la loro esistenza, occorrerebbe prendere in considerazione, inter alia: a) i lavori che espongono i minori ad abusi fisici, psicologici o sessuali; b) i lavori svolti sotterra, sottacqua, ad altezze pericolose e in spazi ristretti; c) i lavori svolti mediante l'uso di macchinari, attrezzature e utensili pericolosi o che implicano il maneggiare o il trasporto di carichi pesanti; d) i lavori svolti in ambiente insalubre tale da esporre i minori, ad esempio, a sostanze, agenti o processi pericolosi o a temperature, rumori o vibrazioni pregiudizievoli per la salute; e) i lavori svolti in condizioni particolarmente difficili, ad esempio con orari prolungati, notturni o lavori che costringono il minore a rimanere ingiustamente presso i locali del datore di lavoro. 4. Per i tipi di lavoro considerati nell'art. 3d) della Convenzione e nel paragrafo 3 di cui sopra, la legislazione nazionale o l'autorità competente, previa consultazione con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro interessati, potrebbero autorizzare l'assunzione o il lavoro a partire dall'età di 16 anni, a condizione che la sa-

il documento

La Raccomandazione

Le norme contro le «forme peggiori» di lavoro minorile



Iqbal Masih, il bambino pakistano ucciso dalla mafia dei tappeti, divenuto simbolo dei baby-schiavi

lute, la sicurezza e la moralità dei minori interessati siano perfettamente tutelate e che il minore abbia ricevuto un'istruzione specifica adeguata o una formazione professionale nel settore d'attività pertinente.

3) ATTUAZIONE

Al fine di determinare le priorità dell'azione nazionale volte all'abolizione del lavoro minorile, e in particolare alla proibizione e alla eliminazione delle sue forme peggiori, le informazioni dettagliate e i dati statistici sulla natura e la portata del lavoro minorile dovrebbero essere raccolti e regolarmente aggiornati, con procedure d'urgenza. (2) Per quanto possibile, tali informazioni e dati statistici dovrebbero essere disaggregati per sesso, fascia di età, occupazione, settore di attività, condizione professionale, frequenza scolastica e area geografica. Si dovrebbe inoltre prendere in considerazione, l'importanza di un sistema di registrazione anagrafica efficace, ivi incluso il rilascio di certificati di nasci-

ta. (3) I dati relativi alle violazioni delle disposizioni nazionali pertinenti alla proibizione e alla eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile, dovrebbero essere raccolti e aggiornati. 6. La raccolta e la elaborazione delle informazioni e dei dati cui si fa riferimento al paragrafo 5 di cui sopra, dovranno essere effettuate con la dovuta attenzione al diritto di riservatezza. 7. Le informazioni raccolte conformemente al paragrafo 5 di cui sopra, dovrebbero essere comunicate regolarmente all'Ufficio Internazionale del Lavoro. 8. I Membri dovrebbero istituire o designare meccanismi nazionali idonei per sorvegliare l'attuazione delle disposizioni nazionali volte alla proibizione e alla eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile, previa consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. 9. I Membri dovrebbero fare sì che le autorità competenti, preposte all'attuazione delle disposizioni nazionali volte alla proibizione e alla eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile, cooperino e

E LEGGE

L'Italia ha detto sì alla convenzione

L'Italia ha formalmente aderito alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro per la proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e l'azione immediata per la loro eliminazione.

La Camera, infatti, ha approvato in via definitiva la scorsa settimana il disegno di legge promosso dal ministro del Lavoro, di concerto con quello degli Esteri, per la ratifica della Convenzione numero 182 e della Raccomandazione numero 190 (di cui riportiamo a fianco il testo), in merito al lavoro minorile, adottate il 17 giugno '99. Con il voto della Camera l'Italia è il dodicesimo Paese ad aderire, sui 185 della comunità internazionale.

Secondo le stime di Oit e Unicef, in tutto il mondo ci sono 250 milioni di ragazzi tra i 15 e i 14 anni ad essere impiegati in modo illecito, pericoloso, malsano e persino in condizioni di schiavitù.

La Convenzione si occupa dei diritti di tutti coloro che ancora non hanno compiuto 18 anni. Prevede che tutti gli stati debbano rispettare e garantire i diritti del bambino - senza distinzione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica del bambino o della sua famiglia - e che gli interessi del bambino debbano essere considerati per primi in tutte le decisioni che lo riguardano.

La Convenzione prevede poi tra l'altro (art 32) che nessun bambino deve essere sfruttato, che nessun bambino deve fare lavori che possano essere pericolosi o che gli impediscano di crescere bene o di studiare.

coordinino le loro attività. 10. La legislazione nazionale o l'autorità competente dovrebbero individuare le persone da ritenersi responsabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni nazionali per la proibizione e l'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile. 11. I Membri dovrebbero, compatibilmente con la legislazione nazionale, e con procedura d'urgenza, contribuire agli sforzi internazionali volti alla proibizione e all'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile attraverso: a) la raccolta e lo scambio di informazioni sulle violazioni di rilevanza penale, comprese quelle riguardanti le reti internazionali; b) l'identificazione e la conseguente azione penale a loro carico, delle persone implicate nella vendita e tratta dei minori, nell'impiego, nell'ingaggio o nell'offerta di minori ai fini di attività illecite, della prostituzione, della produzione di materiale pornografico o di spettacoli pornografici; c) la schedatura degli autori di tali violazioni. 12. I Membri dovrebbero assicurare che le seguenti forme

peggiori di lavoro minorile siano considerate crimine: a) tutte le forme di schiavitù o pratiche analoghe, quali la vendita e la tratta di minori, la servitù per debiti e l'asservimento, il lavoro forzato o obbligatorio, incluso il reclutamento forzato o obbligatorio di minori per servire in conflitti armati; b) l'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minore a fini di prostituzione, di produzione di materiale pornografico o di spettacoli pornografici; c) l'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minore ai fini di attività illecite, in particolare per la produzione e il traffico di stupefacenti, secondo le definizioni previste nei trattati internazionali pertinenti, o per attività che comportino il trasporto o l'uso illeciti di armi da fuoco o altre armi. 13. In caso di violazione delle disposizioni nazionali volte alla proibizione e alla eliminazione dei tipi di lavoro menzionati all'art. 3d) della Convenzione, i Membri dovrebbero far sì che sia assicurata l'applicazione di sanzioni, ivi comprese, all'occorrenza, quelle penali. 14. Allo scopo di garantire l'applicazione effettiva delle disposizioni nazionali volte alla proibizione e alla eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile, i Membri dovrebbero, con procedura d'urgenza, all'occorrenza, prevedere provvedimenti di natura penale, civile o amministrativa, quali un controllo speciale di quelle imprese che hanno già fatto ricorso alle peggiori forme di lavoro minorile e, nei casi di recidiva delle violazioni, la possibile revoca provvisoria o definitiva delle autorizzazioni di esercizio. 15. Altri provvedimenti volti alla proibizione e all'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile potrebbero comprendere: a) l'informazione, la sensibilizzazione e la mobilitazione dell'opinione pubblica, inclusi i dirigenti politici nazionali e locali, i parlamentari e le autorità giudiziarie; b) il coinvolgimento e la garanzia delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e delle associazioni di cittadini; c) l'erogazione di una formazione adeguata per i funzionari delle amministrazioni pubbliche interessate e, in particolare, per gli ispettori ed i tutori della legge, nonché per altri funzionari pertinenti; d) la perseguibilità nel Paese di appartenenza dei cittadini degli Stati membri che commettono reati in violazione delle proprie norme nazionali volte alla proibizione e alla eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile, anche ove tali reati siano commessi in un altro Paese; e) la semplificazione delle procedure giudiziarie ed amministrative e la garanzia che queste siano appropriate e rapide; f) l'incoraggiamento all'adozione di politiche imprenditoriali che promuovano gli obiettivi della Convenzione; g) il monitoraggio e la divulgazione delle esperienze più positive relative all'eliminazione del lavoro minorile; h) la divulgazione di disposizioni legislative o di altro tipo riguardanti il lavoro minorile nelle diverse lingue o dialetti; i) l'istituzione di procedure speciali di denuncia e di provvedimenti atti a proteggere da discriminazioni e rappresaglie coloro che denunciano legittimamente le violazioni delle disposizioni della Convenzione, nonché l'istituzione di linee telefoniche o centri d'assistenza e di mediatori; j) l'adozione di provvedimenti appropriati per migliorare l'infrastruttura scolastica e la formazione degli insegnanti in modo corrispondente alle necessità di ragazzi e ragazze; k) nella misura del possibile, la presa in considerazione, nei programmi d'azione nazionali: l) della necessità di favorire l'occupazione e la formazione professionale dei genitori e degli adulti delle famiglie di minori che lavorano nelle condizioni coperte dalla Convenzione; e ii) della necessità di sensibilizzare i genitori in merito al problema dei minori che lavorano in tali condizioni. 16. Una migliore cooperazione e/o assistenza a livello internazionale tra i Membri, volte alla proibizione e all'eliminazione effettiva delle forme peggiori di lavoro minorile dovrebbero essere complementari agli sforzi nazionali e potrebbero, eventualmente, essere sviluppate e attuate in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. La cooperazione e/o l'assistenza internazionale dovrebbero includere: a) la mobilitazione di risorse per programmi nazionali o internazionali; b) l'assistenza giuridica reciproca; c) l'assistenza tecnica, compreso lo scambio di informazioni; d) il sostegno allo sviluppo sociale ed economico, ai programmi di eradicazione della povertà e di istruzione universale.

(Il testo che precede è la traduzione della Raccomandazione adottata all'unanimità dalla Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro durante la sua 86esima sessione che si è tenuta a Ginevra e che è stata dichiarata chiusa il 17 giugno 1999. Il testo è stato firmato il 18 giugno 1999 dal Presidente della Conferenza e dal Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro).

INTESA API-SINDACATO

Milano, commissione di conciliazione al via

GIOVANNI LACCAPO

Apmilano e sindacati hanno costituito una «commissione sindacale di conciliazione» per tentare di comporre le vertenze prima che queste finiscano a ingolfare i fascicoli giudiziari, una media annua di 300-500 cause di cui hanno conoscenza gli organismi di categoria, alle quali se ne aggiungono altre, in eguale numero, promosse direttamente dal lavoratore senza nessun'altra mediazione che quella costosa del suo legale. «Vogliamo offrire agli associati Api, ma anche alle aziende non socie, la serietà e la possibilità di risolvere le microvertenze in termini assai più vantaggiosi di quanto non accade per via giudiziaria», spiega Danilo Broggi, presidente di

Api, che apprezza il «terreno favorevole» delle buone relazioni alla base dell'iniziativa. Lo stesso buon clima che lo scorso dicembre ha portato all'intesa sulla gestione della nuova legge sul collocamento mirato dei disabili. Perché «più vantaggiosa?». Perché non comporta oneri aggiuntivi alle imprese e risolve i conflitti in tempi brevissimi. E in caso di fallimento del confronto, la partita può ugualmente spostarsi nei tribunali. Secondo il segretario generale di Api, Francesco Petringa, l'accordo «contribuisce a sostituirsi alle carenze dello Stato, il sistema lento e farraginoso della giustizia», e attribuisce alla mediazione «un ulteriore valore aggiunto: la salvaguardia

del clima di dialogo tra il lavoratore e il microcosmo della sua piccola azienda». La procedura - spiega Natale Manini, direttore delle relazioni di Api - prevede che la trattativa arrivi in porto entro pochi mesi. Entro sette giorni dalla notifica da parte di Api (dieci giorni se l'imprenditore non è socio Api), l'azienda deve dichiarare se accetta o meno di conciliare e, in caso affermativo, l'accordo va poi raggiunto entro i 60 giorni, un lasso di tempo fulmineo se paragonato ai tempi elefantiaci degli uffici provinciali del lavoro, per non parlare della giustizia ordinaria. Il meccanismo, poi, è semplice: il lavoratore che si ritiene offeso in un suo diritto o interesse legittimo,

chiede al sindacato di promuovere la conciliazione. Gli incontri - lavoratore e azienda e i relativi assistenti di fiducia, il sindacalista e il funzionario Api, avvengono nella sede stessa di Api, in corso Vittor Pisani 26, vicino alla Centrale. Se lo ritengono utili, le parti possono avvalersi di esperti, e questo è l'unico «costo aggiuntivo» eventuale. Le ipotesi conclusive sono quattro: conciliazione, conciliazione solo parziale, mancata conciliazione, mancata comparizione delle parti. Il contenzioso può essere economico, normativo oppure disciplinare. Dice Domenico Compagnoli, Cgil: «La conciliazione abbrevia i tempi, abbatte i costi e, soprattutto, salvaguarda il contesto in

cui nasce il contenzioso, motivo per cui è più facile capire se la richiesta è fondata o meno». Per Pier Luigi Paolini, Uil, l'intento è di risparmiare il concetto della bilateralità, legato alla conciliazione. La conciliazione è una ulteriore faccia della bilateralità e consente alle parti di recuperare il contenuto contrattuale che, se esaminati in altre sedi, ad esempio davanti al giudice, hanno ben altri costi e tempi e consentono interpretazioni al di sopra delle parti. L'idea non nasce dal nulla, fa sapere Vito Milano, Cisl, ma dal decreto 80 del 1998 che doveva smorzare la vertenza al pubblico impiego, nel periodo di passaggio verso la privatizzazione.

